

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 21.07.1998.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 02.02.2005.
Modificato con deliberazione di C.C. n.71 del 16.12.2005.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 36 del 26.07.2006.

ALLEGATO A

RIEPILOGO DELLE VIOLAZIONI E DELLE RELATIVE SANZIONI

TOSAP

Violazione	Riferimenti normativi	Sanzione
1) omessa presentazione della denuncia o della variazione che non ha comportato evasione del tributo	Art. 12, comma 1, D.Lgs. 473/1997, comma c) punto 2	€52,00
2) omessa presentazione della denuncia o della variazione che ha comportato evasione del tributo	Art.12, comma 1, D.Lgs. n.473/97	<i>Se il tributo evaso è inferiore o pari a € 109 si applica la sanzione del 100% del tributo evaso, con un minimo di € 103,00</i> <i>Se il tributo evaso è pari o superiore a 110€ si applica la sanzione del 200%</i>
3) omesso versamento dell'imposta	Art.13 D.Lgs. 471/97	30% dell'imposta dovuta
4) denuncia infedele che ha comportato un minor versamento dell'imposta	Art.12, comma 2, D.Lgs. 473/97, lettera c) punto 2	Se il tributo evaso è inferiore o pari a €50 si applica la sanzione del 50% del tributo evaso Se il tributo evaso è superiore a € 50 si applica la sanzione del 100%
5) denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta	Art.12, comma 2, D.Lgs. 473/97	Nessuna sanzione, in quanto si applica la sanzione minima di € 52,00 ridotta a ¼
6) errore formale non incidente sulla determinazione dell'imposta		Nessuna sanzione, in quanto si applica la sanzione minima ridotta a ¼

TARSU

Violazione	Riferimenti normativi	Sanzione
1) omessa presentazione della denuncia o della variazione che non ha comportato evasione del tributo	Art.12 D.Lgs. 473/97, lettera d) punto 2	€52,00
2) omessa presentazione della denuncia o della variazione che ha comportato evasione dei tributo	Art.12 D.Lgs. 473/97	<i>Se il tributo evaso è inferiore o pari a € 109 si applica la sanzione del 100% del tributo evaso con un minimo di € 52. Se il tributo evaso è pari o superiore a € 110 si applica la sanzione del 200%.</i>
3) omesso versamento dell'imposta	Art.13 D.Lgs. 471/97	30% dell'imposta dovuta
4) denuncia infedele che ha comportato un minor versamento dell'imposta	Art.12 D.Lgs. n.473/97, lettera d) punto 2	Se il tributo evaso è inferiore o pari a €50,00 si applica la sanzione del 50% del tributo evaso. Se il tributo evaso è superiore a € 50 si applica la sanzione del 100%.
5) denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta	Art.12 D.Lgs. n.473/97	Nessuna sanzione, in quanto si applica la sanzione minima ridotta a ¼
6) errore formale non incidente sulla determinazione dell'imposta		Nessuna sanzione, in quanto si applica la sanzione minima ridotta a ¼
7) tardiva presentazione della denuncia non comportante tardivo versamento dell'imposta		Nessuna sanzione, in quanto si applica la sanzione minima ridotta a ¼
8) mancata esibizione di documenti, mancata risposta a questionari entro il termine di 60 gg dalla richiesta	Art.12 D.Lgs. n.473/97	€52,00 in caso di mancata risposta alla prima richiesta. €104,00 in caso di mancata risposta alle richieste successive alla prima.

ICI

Violazione	Riferimenti normativi	Sanzione
1) omesso versamento dell'imposta	Art.13 D.Lgs. 471/97	30% dell'imposta dovuta
2) mancata esibizione di documenti, mancata risposta a questionari entro il termine di 60 gg dalla richiesta	Art.13 D.Lgs. n.473/97	€52,00 in caso di mancata risposta alla prima richiesta, €104,00 in caso di mancata risposta alle richieste successive alla prima.
3) omessa presentazione della comunicazione o della variazione che non ha comportato evasione del tributo	Art.59 D.Lgs. n. 446/97	€103,29 per ogni unità immobiliare non comunicata
4) omessa presentazione della comunicazione o della variazione che ha comportato evasione del tributo		<p>Si applica la sanzione pari all'importo evaso, con un minimo di € 103,29 e un massimo di € 516,46 per ogni unità immobiliare non comunicata.</p> <p>Nel caso di soggetto recidivo, ossia quando la violazione è commessa per la seconda volta e oltre, si applica la sanzione massima di €516,46.</p> <p>Nel caso in cui la violazione sia commessa, anche solo per la prima volta, da un soggetto che sia già incorso in mancati pagamenti per ICI o altre imposte, tasse e tariffe comunali, si applica la sanzione massima di 516,46.</p>